

FOGLIO INFORMATIVO

Plichi, Colli Chiusi, Involucri, Pellicce

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelicel893.it e-mail: info@bpfelice.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Con questo servizio la Banca riceve in deposito a custodia plichi, involti, pellicce, cassette, valigie, bauli ecc. chiusi. L'involucro è sigillato con la firma del depositante. La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata e risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito, senza alcun riguardo al contenuto e alla sua buona conservazione. Il deposito non deve contenere cose pericolose o che possono recare danno, pregiudizio o disturbo.

Il depositante all'atto della costituzione del rapporto deve dichiarare il valore che attribuisce alla cosa depositata. In caso di perdita totale o parziale del deposito l'eventuale indennizzo dovuto dalla Banca non può essere superiore al valore dichiarato e in nessun caso sarà dovuto indennizzo per somma maggiore del danno effettivamente subito.

Principali rischi

- Eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) che potranno avvenire in conseguenza di decisioni assunte in via autonoma dalla Banca e comunicate ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza;
- La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore dei beni depositati a custodia, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.);
- La Banca ha facoltà di modificare o sostituire il sito di deposito o anche di trasferire il deposito in altri locali dello stesso immobile o di altro immobile, anche senza darne immediato avviso al Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

SERVIZIO Plichi, COLLI CHIUSI, INVOLUCRI, PELLICCE

- Canone semestrale per decimetro cubo	1,00 € (minimo 35,00 €)
- Imposta di bollo	Recupero integrale degli oneri dovuti per legge
Copertura assicurativa	
1) il premio è ricompreso negli importi di canone suddetti per un capitale massimo assicurato di:	6.000,00 €
2) per coperture assicurative eccedenti 6.000,00 € sono stabiliti limiti e costi:	
a) Plichi depositati esclusivamente presso la sede centrale di San Felice sul Panaro il limite massimo assicurabile per plico è di:	30.000,00 €
b) Per capitale assicurato oltre 6.000,00 € con i limiti indicati al punto a) , premio per ogni € 516, 46 pari a:	2,50 €

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

- La Banca riceve in deposito a custodia plichi, involti, pellicce, cassette, valigie, bauli, ecc. chiusi, alle seguenti condizioni.

- Il deposito non deve contenere cose pericolose e che, comunque, possano recare danno, pregiudizio o disturbo. La Banca ha facoltà di non accettare un deposito.

- L'involucro/plico è opportunamente "sigillato" mediante apposizione della firma del Cliente od in altro modo che renda visibile ogni segno di effrazione. Le pellicce vengono custodite in appositi sacchi, forniti dalla Banca, chiusi e sigillati mediante applicazione sulla chiusura della cerniera di una tessera di individuazione sulla quale viene depositata la firma del Titolare del deposito; analoga tessera di riconoscimento sottoscritta dal depositante e controfirmata dalla Banca viene consegnata allo stesso, il quale la produrrà per il ritiro del deposito.

- Il depositante, all'atto della costituzione del rapporto, deve dichiarare il valore in euro delle cose depositate, da lui ritenuto congruo: La Banca può rifiutare l'accoglimento di un deposito del valore dichiarato superiore a € 30.000,00.

- Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. L'autorizzazione al ritiro del deposito conferita successivamente non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.

Le eventuali dichiarazioni, comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al depositante con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della costituzione del rapporto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla succursale presso la quale si è costituito il rapporto.

- Sia all'atto della costituzione del rapporto che successivamente è in facoltà della Banca di verificare, col concorso del depositante, il contenuto del deposito. Ove il depositante, a seguito di invito fattogli con lettera raccomandata inviata all'indirizzo di cui all'articolo precedente, non si presenti nel termine stabilito o non si presti alla verifica ovvero vi sia urgenza, anche senza preavviso la Banca può procedere all'apertura del plico/involucro con l'intervento di un notaio che stende il verbale con la descrizione delle cose rinvenute. Su richiesta della Banca il notaio assiste, dopo di ciò, alla nuova chiusura e/o al rinnovamento del plico/involucro e ne fa menzione nel verbale.

- La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata; essa risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito, senza alcun riguardo al contenuto, anche se dalla medesima conosciuto, e alla sua buona conservazione. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.

- In caso di perdita totale o parziale del deposito, l'eventuale indennizzo dovuta dalla Banca non può essere superiore al valore dichiarato dal depositante e in nessun caso sarà dovuto indennizzo per somma maggiore del danno effettivamente subito dal depositante. La prova del danno subito è a carico del depositante.

- La Banca provvede ad assicurare il deposito per un valore massimo di € 6.000,00 per ciascun plico, involucro, ecc. depositato, senza spese aggiuntive per il depositante oltre al canone. Qualora il valore del deposito sia superiore a € 6.000,00 il depositante è tenuto a dichiararlo alla Banca. Il valore eccedente l'importo suddetto è sottoposto a copertura assicurativa con spese a carico del depositante. In questo ultimo caso il depositante dovrà pagare, in via anticipata, direttamente alla Banca che funge da esattore per conto della Compagnia Assicuratrice, il relativo premio assicurativo – nella misura concordata dalla Banca con la Compagnia Assicuratrice scelta dalla Banca medesima.

- Qualora il depositante riscontri lesioni nel plico/involucro o nei "sigilli" deve, prima del ritiro del deposito, presentare reclamo scritto alla Banca, indicando le cose contenute nel deposito. Si fa quindi luogo all'apertura del plico/involucro ed alla verifica del contenuto dello stesso, con l'intervento di un incaricato della Banca e di un notaio, a meno che il depositante non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo. Qualora le lesioni del plico/involucro o dei sigilli sia rilevata dalla Banca, questa invita il depositante con lettera raccomandata o telegramma o telefax a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine. Se il depositante non si presenta o non si presta alla verifica o se vi è urgenza, si procede come indicato in contratto. Le eventuali spese rivenienti dalle operazioni descritte in contratto, sostenute dalla banca e/o reclamate da terzi, sono a carico del depositante.

- Il depositante è tenuto a pagare anticipatamente alla Banca il canone per la custodia del deposito, stabilito dalla Banca in ragione del volume del plico/involucro, nonché a rimborsare alla stessa le spese ed oneri occasionati dal rapporto e le eventuali imposte e tasse relative; canoni, spese ed oneri sono resi noti dalla Banca attraverso i fogli informativi, predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Il canone è dovuto per un semestre intero dalla data di costituzione del deposito. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, il canone è dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così in seguito. Le spese, di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati contro il depositante, stanno interamente a carico di questi, anche se non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.

- Il depositante, che intende ritirare la cosa depositata, deve dare preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancato ritiro nei termini pattuiti, il preavviso deve essere rinnovato. E' in facoltà della Banca di riconsegnare il deposito anche senza il preavviso. Per poter procedere al ritiro del deposito, il delegato od il rappresentante deve dichiarare per iscritto che, per quanto a sua conoscenza, il Titolare del deposito è tuttora in vita. All'atto del ritiro del deposito, il depositante sottoscrive una dichiarazione di scarico del deposito.

- La Banca può recedere dal contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 15 giorni da darsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso, viene resa al depositante la quota parte del canone da lui già versato, relativa al periodo pagato e non utilizzato.
- Se il depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della diffida. Se il depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma codice civile. Prima di far vendere le cose depositate ai sensi dell'art. 2756, terzo comma cod.civ., la Banca avverte il depositante con lettera raccomanda del suo proposito e lo invita ad intervenire all'apertura del plico/involucro in presenza di un notaio, che ne redigerà verbale con descrizione delle cose rinvenute. L'apertura del plico/involucro con le modalità ora dette ha luogo anche se il depositante non si presenta. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante. Se la Banca ha fatto vendere solo parte delle cose rinvenute nel plico/involucro, tiene in deposito le altre alle stesse condizioni.
- Se il deposito è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, in mancanza di speciali accordi, possono essere validamente fatte dalla Banca all'indirizzo indicato sul contratto oppure ad uno solo dei cointestatari, con pieno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari. Le persone autorizzate/delegate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti; la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere fatta da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.
- Ove il deposito sia intestato a più persone, può essere stabilito che ciascuna di esse abbia la facoltà di ritirarlo, e ciò con piena liberazione della Banca. In tal caso, per procedere al ritiro del deposito, il cointestatario deve dichiarare per iscritto che, per quanto a sua conoscenza, gli altri cointestatari sono tuttora in vita. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per il ritiro del deposito, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non ne abbia ricevuto comunicazione mediante lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere. Gli obblighi dei cointestatari verso la banca sono assunti in via solidale per sé stessi, i loro aventi causa, eredi e successori.
- Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà disgiunta di ritiro, tanto il legale rappresentante dell'incapace quanto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di ritirare separatamente il deposito.
- In caso di morte dell'intestatario o di uno dei cointestatari, la Banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà il ritiro del deposito se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria, con provvedimento definitivo.

MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al servizio. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

RECLAMI

I reclami sono inviati all'Ufficio Reclami della Banca (c/o Ufficio Revisione Interna – SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro – MO), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Ove ne ricorrano i presupposti, il cliente può rivolgersi all'Ombudsman Giurì Bancario. Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non rimanga soddisfatto dalla decisione dell'ABF o nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Per ogni controversia che potesse sorgere fra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il Foro competente, qualora il Cliente non sia un consumatore, è quello nella cui giurisdizione trovasi la Succursale/Sede centrale della Banca presso la quale si è costituito il rapporto. Le spese e gli oneri fiscali inerenti ai detti rapporti e all'uso della presente sono a carico del Cliente. Laddove il Cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Canone di locazione

È il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il Cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di deposito plichi/colli chiusi. Viene di regola addebitato sul conto corrente del Cliente.

Spese per invio di comunicazioni

Spese per invio delle comunicazioni periodiche previste per legge.

Massimale assicurativo

È il valore massimo destinato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al Cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nel deposito chiuso.